

Il bilanciamento fra diritto di difesa processuale e diritto alla riservatezza

Registrazione audio dei superiori: l'orientamento della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24797/2024

Di **Guido Lepore**
Praticante Avvocato

Pubblicato il 5 dicembre 2024

La Corte di Cassazione, con la **sentenza 16 settembre 2024, n. 24797**, torna a pronunciarsi sul rapporto fra il diritto alla protezione dei **dati personali** e il diritto alla difesa processuale: nello specifico, la pronuncia affronta la questione della utilizzabilità, da parte di un lavoratore, di una registrazione audio dei suoi superiori effettuata senza il loro consenso nell'ambito di un contenzioso avverso il datore di lavoro. In questa pronuncia, però, la Suprema Corte approfondisce anche un altro tema rilevante, ovvero la legittimazione ad agire dell'Autorità Garante nei procedimenti di impugnazione ai provvedimenti dalla stessa emessi.

Sommario:

Il Fatto

La questione di rito: la legittimazione ad agire del Garante

Nel merito: il bilanciamento fra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla difesa processuale

Conclusioni

GDPR e Normativa Privacy, commentario, a cura di: Belisario Ernesto, Riccio Giovanni Maria, Scorza Guido, Ed. Ipsoa, 2022. Il volume offre il commento dei singoli articoli del Regolamento n. 2016/679/UE, integrato con le norme del decreto di adeguamento della normativa nazionale (d.lgs. n. 101/2018).

[Scarica gratuitamente l'estratto](#)

1. Il Fatto

La vicenda nasceva dal reclamo proposto al **Garante** da alcuni dirigenti di una Società, i quali denunciavano l'illegittima condivisione ed utilizzo di una **registrazione audio di una conversazione** che gli stessi avevano avuto con un dipendente della Società in una riunione privata tenutasi diversi anni prima.

Nel dettaglio, risultava che detta registrazione fosse in possesso di altri dipendenti e che questi l'avessero utilizzata nei rispettivi contenziosi giudiziari avverso la Società.

Il Garante però rigettava il reclamo, ritenendo legittime le condotte denunciate, in quanto volte unicamente a perseguire una finalità di difesa processuale.

I dirigenti impugnavano quindi il rigetto di fronte al Tribunale di Venezia, il quale, contrariamente all'opinione dell'Autorità Garante, riteneva illegittime le operazioni di trattamento condotte dai dipendenti e ordinava agli stessi la cancellazione del file, condannandoli altresì ad una sanzione di € 5.000 ciascuno.

I giudici veneziani, infatti, avevano valorizzato il fatto che, nel momento in cui la conversazione veniva registrata, non sussistevano per il lavoratore esigenze difensive tali da giustificare detta misura preventiva.

Inoltre, la registrazione era stata conservata per un tempo eccessivamente lungo e quindi condivisa con altri

dipendenti e utilizzata a distanza di numerosi anni.

Il lavoratore autore della registrazione impugnava quindi la sentenza tramite ricorso in Cassazione: nell'ambito di tale ricorso interveniva anche l'Autorità Garante con ricorso incidentale adesivo ex **art. 371 cpc**.

Tale intervento del Garante veniva tuttavia contestato dai dirigenti della Società, i quali, fra gli altri motivi, eccepivano che l'Autorità Garante, non essendo coobbligata in solido con il ricorrente principale per la sanzione comminata, non avesse la legittimazione processuale per impugnare la sentenza.

2. La questione di rito: la legittimazione ad agire del Garante

In primo luogo, la Corte di Cassazione si pronunciava a favore dell'intervento del Garante, spiegando come dalle diverse disposizioni di legge - fra cui l'**art. 10 d.lgs. 150/2011** e l'**art. 78 del GDPR** - si potesse desumere la sussistenza, in capo al Garante, di una propria legittimazione processuale ad agire nei procedimenti inerenti l'applicazione del diritto alla protezione dei dati personali: ciò in ragione dell'interesse pubblico di tutela dei diritti fondamentali della persona che questi è chiamato a perseguire.

La sua legittimazione processuale, quindi, è diversa rispetto a quella del privato, basata sul diritto ad opporsi ad una sanzione che determini conseguenze negative sulla propria sfera giuridica, ma si fonda per l'appunto sulla tutela di interessi pubblici, qualora questi vengano messi in gioco dalle iniziative processuali dei privati.

Nel caso di specie, l'esito della impugnazione del ricorrente avrebbe influito non solo sul suo obbligo di pagare la sanzione, ma anche sulla fondatezza della stessa, e quindi sulla legittimità o meno del trattamento da questi condotto in forza della interpretazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Da qui, l'interesse del Garante a interloquire sul punto con proprie ragioni di censura al fine di assicurare una corretta applicazione della normativa.

3. Nel merito: il bilanciamento fra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla difesa processuale

In relazione alla legittimità delle operazioni di trattamento poste in essere dai dipendenti, la Corte di Cassazione, citando anche alcuni suoi precedenti, rilevava come la sentenza di primo grado avesse fornito una lettura erronea della normativa, conferendo rilevanza a circostanze di fatto fuorvianti ai fini della indagine richiesta.

In primo luogo, i Giudici Ermellini ribadivano come, in forza dell'**articolo 24, lett. f)**, del **d.lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy)**, normativa applicabile *ratione temporis*, il consenso dell'interessato al trattamento non deve essere richiesto quando i dati sono trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre nei limiti di tale finalità e per il periodo strettamente necessario.

In detto quadro normativo, è assolutamente irrilevante il fatto enfatizzato in primo grado secondo il quale, nel momento in cui il dipendente ha registrato la conversazione avvenuta con i superiori, non vi fossero esigenze difensive o pre-difensive tali da giustificare detta misura preventiva: l'acquisizione di dati personali per finalità di difesa processuale, infatti, deve riferirsi non solo alla sede processuale in senso stretto, ma anche a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, anche molto tempo prima dell'instaurazione della controversia (così **Cass. n. 33809/2021**).

Inoltre, non aveva alcun valore nemmeno il fatto che la registrazione fosse stata prodotta in giudizio da soggetti diversi rispetto a quello che l'aveva creata, in quanto la titolarità del trattamento condotto per finalità difensive è ricondotta non alla parte processuale, bensì al giudice, unico soggetto tenuto a contemperare le esigenze coinvolte di riservatezza e di corretta esecuzione del processo (così **Cass. n. 9314/2023**).

Pertanto, le condotte poste in essere dai dipendenti sono da considerarsi operazioni di trattamento legittime, in linea con quanto stabilito dal Garante, poiché volte a perseguire esclusivamente finalità di difesa processuale, in conformità con i principi di proporzionalità e minimizzazione del trattamento.

Per queste motivazioni, quindi, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, confermava il provvedimento del Garante di rigetto del reclamo.

4. Conclusioni

La sentenza commentata offre alcuni spunti di riflessione per quanto attiene alla difficoltà di interpretare, nel caso concreto, la corretta estensione del diritto di difesa processuale, che giustifica una violazione del diritto alla riservatezza.

Difatti, la Suprema Corte ha censurato la pronuncia del Giudice di primo grado in quanto, a suo avviso, questi avrebbe dovuto valutare la legittimità del trattamento partendo dalla verifica della sua finalità– ovvero la difesa processuale -, piuttosto che su circostanze isolate quali la sussistenza o meno di un interesse difensivo che giustificasse – in quel momento - l’acquisizione della registrazione, ovvero la condivisione della stessa con altri dipendenti o l’eccessiva durata della sua conservazione.

In questo modo, l’indagine avrebbe sicuramente condotto ad una pronuncia diversa, alla luce dei consolidati precedenti giurisprudenziali che conferiscono una ampia interpretazione del “diritto di difesa”.

Rileva infine precisare come, pur in assenza di una disposizione nel *GDPR* speculari all’**art. 24 del Codice Privacy**, la Cassazione desumeva come la necessità di compiere un bilanciamento fra diritto alla riservatezza e diritto alla difesa processuale si possa ricavare dalla interpretazione degli **articoli 9** (“*Trattamento di categorie particolari di dati personali*”) **17**(“*Diritto alla cancellazione*”) e **18** (“*Diritto di limitazione di trattamento*”).

Quindi, senza dubbio, gli assunti odierni della Cassazione possono trovare applicazione anche oggi in vigenza del GDPR.

IN COLLABORAZIONE CON

>> Scopri il Corso online specialista privacy di Altalex!

>> Scopri il Corso online la tutela della privacy e l'attività ispettiva del Garante di Altalex!



Copyright 2000-2020 Tutti i diritti riservati.
Partita Iva 10209790152